

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita **Gazzetta Ufficiale** sito in via **Principe Umberto, 4** è stato trasferito nella nuova sede di **Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (11A15654) Pag. 1

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011. (Ordinanza n. 3984). (11A15655) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 novembre 2011.

Nomina a Ministro senza portafoglio del presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo

PATRONI GRIFFI. (11A15865) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 novembre 2011.

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (11A15866) Pag. 5



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 3 maggio 2011.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 246/Ric.). (IIA15591) Pag. 7

DECRETO 8 novembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpentì, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (IIA15055) Pag. 10

Ministero della salute

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Aura» a base della sostanza attiva profoxydim a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/14/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (IIA15373) Pag. 11

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palomino Monzon Mariela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (IIA15054) Pag. 14

DECRETO 9 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szwabowska Aleksandra Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA15053) Pag. 14

DECRETO 14 novembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Nominee» in seguito all'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione. (IIA15421) Pag. 15

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Aero Studios S.r.l. (Decreto n. 62521). (IIA15418) Pag. 18

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Fratelli Pagano S.r.l. (Decreto n. 62522). (IIA15419) Pag. 19

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Mazzoni Pietro S.p.A. (Decreto n. 62520). (IIA15420) Pag. 20

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 14 novembre 2011.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo per la DOC «Terre di Pisa» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (IIA15230) Pag. 21

DECRETO 14 novembre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato con decreto del 19 febbraio 2009, per la DOC «Colli Orientali del Friuli» alla DOC «Friuli» Colli Orientali. (IIA15231) Pag. 22

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Montecucco Sangiovese» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (IIA15232) Pag. 23

DECRETO 15 novembre 2011.

Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. (IIA15330) Pag. 25



DECRETO 17 novembre 2011.

Modifica del decreto 28 settembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (IIA15381) Pag. 27

DECRETO 17 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia per lo sviluppo – Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (IIA15382) Pag. 27

DECRETO 21 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti». (IIA15383) Pag. 29

DECRETO 21 novembre 2011.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012. (IIA15384) Pag. 37

DECRETO 21 novembre 2011.

Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò». (IIA15385) Pag. 38

DECRETO 24 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Ro-tae». (IIA15649) Pag. 39

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 18 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Capellari Mario Bruno Robert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici. (IIA15422) Pag. 40

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

DECRETO 2 agosto 2011.

Riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo. (IIA15821) Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 15 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Novi Ligure. (IIA15424) Pag. 43

DECRETO 21 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Salerno. (IIA15423) Pag. 44

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Ripartizione delle risorse vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di hansen e ai loro familiari a carico, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale 2002-2008. (Deliberazione n. 68/2011). (IIA15650) Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale (IIA15820) Pag. 47

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis «Grazia Deledda» site nel comune di Portoscuso – Enel Produzione S.p.A. (IIA15374) Pag. 47



Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del complesso «Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud» sito nel comune di Priolo Gargallo – ISAB S.r.l. (IIA15375) Pag. 47

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Sarroch - Sasol Italy S.p.A. (IIA15376) Pag. 48

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Terni - Basell Poliolefine Italia S.r.l. (IIA15377) Pag. 48

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Assemini - Fluorsid S.p.A. (IIA15378) Pag. 48

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Carpi - Enel Produzione S.p.A. (IIA15379) Pag. 48

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di polimerizzazione sito nel comune di Acerra - Simpe S.p.A. (IIA15380) Pag. 48

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alla Lotteria Italia 2011 (IIA15648) Pag. 48

Ministero dell'interno

Rettifica del decreto del 22 settembre 2011 relativo al riordinamento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (IIA15425) Pag. 48

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69». (IIA15719) Pag. .49

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 maggio 2011 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010)». (IIA15864) Pag. .49

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 249

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Gionata Craviotto, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (IIA15087)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Alessandro Ferraro, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (IIA15088)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Rigetto dell'istanza di riconoscimento, al sig. Simone Ferruzzi, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (IIA15089)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Odesio Manarin, del titolo professionale di maestro di sci con misura compensativa. (IIA15090)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Carlo Faes, del titolo professionale di maestro di sci con misura compensativa. (IIA15091)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ernesto Fernandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (IIA15092)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Walter Rordiguez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (IIA15093)



DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Viviana Durandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15094)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alberto Prebisch, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15095)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Jorge Guillermo David, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15096)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Diego Francisco Mazza, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15097)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Capraro, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15098)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Garcia, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15099)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tomas Hernandez, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15100)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Claudio Diaz, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15101)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Julietta Quiroga, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15102)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Sist, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15103)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Tiziano Giraldo, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15104)

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. David Murrie, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine. (11A15105)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 250

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 6 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Stoneart Società Cooperativa», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore. (11A15348)

DECRETO 18 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Laborclub Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore. (11A15349)

DECRETO 18 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.F.B. Società Cooperativa - in liquidazione», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore. (11A15350)

DECRETO 18 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.D.R. Società Cooperativa in liquidazione», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore. (11A15351)

DECRETO 18 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Brixia Pulizie Società Cooperativa, in liquidazione», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore. (11A15352)

DECRETO 25 ottobre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Pausania Gallura Società Cooperativa», in Tempio Pausania, e nomina del commissario liquidatore. (11A15353)

DECRETO 2 novembre 2011.


Scioglimento d'ufficio della «Editrice Libertà Società Cooperativa», in Padova, e nomina del commissario liquidatore. (11A15354)

DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Campo dei Fiori - Società Cooperativa Edilizia», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore. (11A15355)

DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Ischitella Latte Società Cooperativa Agricola», in Ischitella, e nomina del commissario liquidatore. (11A15356)



DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Finital Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15357)

DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Orizzonti Società Cooperativa Edilizia», in Ginosa, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15358)

DECRETO 2 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Zenith - Società Cooperativa Sociale», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15359)

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Futura Silvi Servizi Cooperativa Sociale», in Silvi, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15360)

DECRETO 4 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Vibrata Lavoro Società Cooperativa Sociale», in Civitella del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15361)

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento d'ufficio della «Società Cooperativa di Consumo di Gnocca», in Porto Tolle, e nomina del commissario liquidatore. (IIA15362)

DECRETO 11 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Agrario Piceno», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario e del vicecommissario liquidatore. (IIA15363)

DECRETO 14 novembre 2011.

Scioglimento di 100 società cooperative senza nomina di commissario. (Avviso n. 08/2011). (IIA15364)

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 94 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. (Avviso n. 09/2011). (IIA15365)



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 7 novembre 2011 il territorio dell'isola d'Elba è stato interessato da un'ondata di maltempo di eccezionale intensità tale da causare l'esonazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, nonché disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività produttive delle zone interessate;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato la perdita di una vita umana;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota della regione Toscana dell'11 novembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre

2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15654

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2011.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011. (Ordinanza n. 3984).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esonazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività produttive delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Visto l'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui, per consentire il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nel territorio della regione Basili-



cata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Basilicata è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso commissario può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della regione, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e dagli altri enti, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal commissario delegato, nonché per l'attuazione dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

e) la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attività produttive ed economiche delle attività agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonché per il ripristino della funzionalità delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree produttive;

f) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

g) la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di regimazione delle acque predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

4. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli enti locali per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza.

5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale delle strutture organizzative e del personale della Regione Basilicata per le quali è autorizzata, fino ad un massimo di venti unità per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, dei comuni, della provincia di Matera nonché degli altri enti pubblici, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali, è autorizzata, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo complessivo di 50 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico dell'art. 10.

6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 3 unità, avvalen-



dosi delle deroghe di cui all'art. 4 e con oneri a carico dell'art. 10.

7. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni idrogeologici segnalati o in corso, il commissario delegato può stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 10, nel limite di spesa massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il commissario delegato e i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per gli interventi di loro competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la manca-

ta espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione Basilicata, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

5. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, è autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dalle Forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico, i cui oneri non sono coperti dalla dotazione finanziaria a regime, svolti nel territorio della regione Basilicata, debitamente documentate ed attestate dalle prefetture territorialmente competenti. Le ulteriori esigenze operative e la relativa copertura finanziaria sono definite d'intesa tra le amministrazioni coinvolte ed il commissario delegato.

2. Il Dipartimento della Protezione civile assicurerà, ove richiesto, il necessario supporto al commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con oneri posti a carico dell'art. 10.

3. Al fine di prevenire il configurarsi di ulteriori situazioni di danno potenziale e condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone, per la durata dello stato di emergenza, non sono consentite le riduzioni dei perimetri e le riduzioni dei livelli di pericolosità delle aree a rischio idrogeologico definite nei piani di assetto idrogeologico. Sono fatti salvi i procedimenti in corso, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e quelli finalizzati a nuove perimetrazioni, all'ampliamento delle esistenti e all'incremento del livello di pericolosità delle aree già censite.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;



decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 29-quattuordecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17;

legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

leggi regionali di recepimento e applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

contratti collettivi di lavoro del personale del comparto unico area dipendenti regionali non dirigenti e dell'area dirigenti.

Art. 5.

1. Il commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Basilicata già interessati da altri eventi alluvionali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano, per la durata dello stato di emergenza, anche agli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Basilicata da realizzare con risorse finanziarie già disponibili o a valere sull'accordo di programma attuativo dell'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. Per l'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g), i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 3, lettera g).

Art. 7.

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalità analogha comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.

Art. 8.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti di cui al comma 1, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 dicembre 2011 e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario le rate in scadenza entro la predetta data.



Art. 9.

1. Il commissario delegato predisporre ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

2. Il commissario delegato verifica in raccordo con la struttura di protezione civile della Regione Basilicata l'esistenza dei piani di protezione civile per il rischio idrogeologico nelle provincie e nei comuni interessati dagli eventi calamitosi proponendone l'adozione o l'eventuale adeguamento in termini perentori alle competenti amministrazioni locali.

Art. 10.

1. Per le iniziative previste dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 14.500.000,00 euro, si provvede a valere sulle seguenti risorse:

7.000.000,00 euro a valere sulle risorse stanziante dall'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi in rassegna;

500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale, sul capitolo U06007 «spese di natura corrente relative all'OPCM alluvione febbraio-marzo 2011»;

7.000.000,00 euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul capitolo U36883 «messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche» e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 «consolidamento dei centri abitati, dei versanti salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all'erosione delle coste, argini, ecc.», a valere sul Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 - Regione Basilicata.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. Con apposita ordinanza di protezione civile il commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonché economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A15655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 2011.

Nomina a Ministro senza portafoglio del presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI è nominato Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 269*

11A15865


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 2011.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività



di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

prof. Giampaolo D'ANDREA;

dott. Antonio MALASCHINI;

prof. Carlo MALINCONICO;

dott. Paolo PELUFFO;

agli Affari esteri:

dott.ssa Marta DASSU';

dott. Staffan de MISTURA;

all'Interno:

dott. Carlo DE STEFANO;

dott. Giovanni FERRARA;

prof. Saverio RUPERTO;

alla Giustizia:

prof. Salvatore MAZZAMUTO;

prof. Andrea ZOPPINI;

alla Difesa:

prof. Gianluigi MAGRI;

dott. Filippo MILONE;

all'Economia e alle finanze:

prof. Vittorio Umberto GRILLI;

dott. Vieri CERIANI;

dott. Gianfranco POLILLO;

allo Sviluppo economico:

prof. Claudio DE VINCENTI;

prof. Massimo VARI;

alle Politiche agricole alimentari e forestali:

prof. Franco BRAGA;

all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:

ing. Tullio FANELLI;

alle Infrastrutture e ai trasporti:

dott. Mario CIACCIA;

dott. Guido IMPROTA;

al Lavoro e alle politiche sociali:

prof. Michel MARTONE;

prof.ssa Cecilia GUERRA;

all'Istruzione, all'università e alla ricerca:

dott. Marco ROSSI DORIA;

prof.ssa Elena UGOLINI;

ai Beni e alle attività culturali:

dott. Roberto CECCHI;

alla Salute:

prof. Adelfio Elio CARDINALE

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 270

11A15866



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2011.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 246/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Mignini & Petrini S.p.A. + altri (già Petrini SpA + altri), per il progetto n. 9976 in data 31 luglio 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di pre-selezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato pervenute in data 2 ottobre 2007 prot. n. 9880;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nelle riunioni del 21 novembre 2007 e 17 gennaio 2008 e riportato nei relativi verbali;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato pervenuto in data 2 ottobre 2008 prot. n. 8467;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione dell'8 ottobre 2008 e riportato nel relativo verbale;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 9 febbraio 2011, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Vista la variazione della titolarità del progetto a seguito della fusione per incorporazione della Petrini 1822 S.p.A. (già Petrini S.p.A.) nella Mignini S.p.A. con contestuale cambio di denominazione in Mignini & Petrini S.p.A.;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 9 marzo 2011 e riportato nel relativo verbale relativamente alla predetta variazione di titolarità;


Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'ufficio competente della scrivente direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 9976 presentato in data 31 luglio 2001 dalla Mignini & Petrini S.p.A. + altri (già Petrini S.p.A. + altri), ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da grandi imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà ai soggetti proponenti di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio

di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 6.549.287,78 ripartita in euro 1.321.610,78 nella forma di contributo nella spesa ed euro 5.227.677,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 91



Legge 297/1999 Art. 5/(6)

Protocollo N. 9976

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9976 del 31/07/2001 Comitato del 08/10/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Definizione di nuove procedure nella produzione mangimistica zootecnica quale indice di ottimizzazione della biodisponibilità dei nutrienti, finalizzato al benessere dell'animale, tutela del consumatore e dell'ambiente

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 95

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 31/07/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MIGNINI & PETRINI S.P.A.

ASSISI

(PG)

DOX-AL ITALIA SPA

Sulbiate

(MI)


• Costo Totale ammesso	Euro	7.391.360,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.241.332,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	3.150.028,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 213.000,00	€ 1.370.416,00	€ 1.583.416,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 2.954.126,00	€ 1.010.416,00	€ 3.964.542,00
Non Eleggibile	€ 1.074.206,00	€ 769.196,00	€ 1.843.402,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.241.332,00	€ 3.150.028,00	€ 7.391.360,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %



* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.321.610,78
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	5.227.677,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A15591

DECRETO 8 novembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpentì, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il D.M. 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof. ssa Doina Arpentì;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Vista la laurea specialistica in «Linguistica» conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso di laurea italiana sopra citata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 4998 del 19 luglio 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;



Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna n. 18725 in data 27 ottobre 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 7247 del 2 novembre 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Doina Arpentii;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de Licență în Filologie Specialitatea: Limba și Literatură Română, Limba și Literatură Italiană» conseguito il 16 giugno 1999 presso la Universitatea Pedagogică de Stat «Jon Creanza» din Chișinău, posseduto dalla prof.ssa Doina Arpentii, di cittadinanza moldava, nata a Olanesti (Moldavia) il 18 novembre 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado;

50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

2. L'esercizio, in Italia, della professione di docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A15055

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Aura» a base della sostanza attiva profoxydim a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/14/UE abrogata dal regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;



Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, di recepimento della direttiva 2011/14/UE della Commissione, relativo all'iscrizione, fino al 31 luglio 2021, della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, recante approvazione della suddetta attiva fino al 31 luglio 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la direttiva 2011/14/UE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato I al suddetto regolamento (UE) n. 706/2011 della Commissione, il quale dispone che la sostanza attiva profoxydim può essere autorizzata come erbicida solo sulla coltura del riso;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del suddetto regolamento, stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I del regolamento stesso;

Considerato che l'Impresa Basf Italia s.r.l., titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012) registrato ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim, trasmettendo l'etichetta adeguata alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva stessa;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012) può essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva profoxydim;

Tenuto conto che la ri-registrazione del suddetto prodotto fitosanitario è subordinata alla presentazione di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonché a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato I al regolamento di approvazione della sostanza attiva profoxydim;

Considerato che il riesame del fascicolo presentato, avviene alla luce dei principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come specificato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 704/2011 il prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012);

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario AURA (reg. n. 11012), contenente la sostanza attiva profoxydim, è ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini del riesame del prodotto fitosanitario stesso secondo i principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 706/2011.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni del prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



AURA[®]**Diserbante del riso per il controllo dei giavoni
Concentrato emulsionabile (EC)****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:
 PROFOXYDIM puro g 20,6 (200 g/l)
 Coformulanti q.b a g 100
 Contiene Nafta Aromatica Pesante
 (n. CAS 64742-94-5)

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Possibile rischio ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
 Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft - 67056 Ludwigshafen (Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione Ministero della Salute n. 11012 del 25/09/2001

Contenuto netto: 1 - 3 - 5 - 10 litri

Partita N.

* Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto e/o siano professionalmente esposte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nessun antidoto specifico conosciuto. Il formulato contiene solvente a base di distillato di petrolio. Non provocare il vomito.

Terapia sintomatica e di supporto.

Consultare un Centro Antiveneni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE



AURA è un erbicida di post emergenza selettivo per il riso, efficace contro le infestanti del genere *Echinochloa* spp. (giavoni) e *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano). Dotato di attività sistemica, viene assorbito prevalentemente dalle foglie e parzialmente dalle radici delle infestanti, da qui viene traslocato nei punti di crescita delle stesse. L'effetto erbicida si manifesta dopo alcuni giorni, mentre la morte dell'infestante avviene entro 14-21 giorni dal trattamento.

AURA è efficace solo nei confronti dei giavoni presenti al momento del trattamento; le infestanti che emergono successivamente non vengono controllate.

MODALITÀ D'IMPIEGO

AURA deve sempre essere utilizzato in miscela estemporanea con lo specifico coadiuvante DASH HC. Coadiuvanti diversi possono ridurre o addirittura annullare l'attività erbicida.

Distribuire il prodotto uniformemente con attrezzature munite di ugelli a ventaglio e regolate per un'erogazione a bassa pressione (2-4 bar) impiegando da 200 a 300 litri di acqua per ettaro evitando sovrapposizioni.

**NOCIVO****PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE****PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

- E' indispensabile utilizzare serbatoi lavati con cura. al termine dei trattamenti diserbanti con AURA è necessario lavare molto accuratamente l'irroratrice, pompa e barre con acqua pulita e detergenti.
- Residui di erbicidi non compatibili, anche in quantità minime, possono infatti ridurre o annullare l'efficacia del prodotto.
- Riempire parzialmente il serbatoio con acqua pulita (circa 1/2 della quantità totale), versare la quantità necessaria di AURA e successivamente l'attivante DASH HC.
- Completare quindi il riempimento della botte con acqua mantenendo l'agitatore in funzione.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO

L'intervento va eseguito su risaia sgrondata, in modo da esporre le infestanti al trattamento, il quale va effettuato con terreno saturo. Ristabilire il normale livello dell'acqua 3-5 giorni dopo l'applicazione.

La dose del coadiuvante specifico DASH HC da aggiungere è in funzione del quantitativo di acqua distribuito per ettaro: un sovradosaggio può provocare fitotossicità, mentre un sottodosaggio riduce l'efficacia erbicida.

Stadio minimo di sviluppo del RISO	Stadio di sviluppo dei GIAVONI	Dose AURA litri/ha	Volume d'acqua litri/ha	Dose DASH HC litri/ha
5 foglie ben radicato	Da 3 foglie a 2 culmi di accestimento, con massimo di 3 foglie per culmo di accestimento	0,4	200-300	0,5-0,9 (* vedi nota sottostante)
Inizio accestimento (1-2 culmi ben formati)	Da 3 foglie a 3-5 culmi di accestimento con un massimo di 4 foglie nel culmo più vecchio	0,5		
Pieno accestimento	Giavoni rossi: fino a fine accestimento Giavoni bianchi: pieno accestimento	0,6-0,8		

(* Per 200 litri di acqua/ha, aggiungere 0,5 - 0,6 litri di DASH HC; per 250 l/ha aggiungere 0,6 - 0,75 l di DASH HC e per 300 litri di acqua/ha aggiungere 0,75 - 0,9 litri di DASH HC. Per i rispettivi volumi di acqua usare la dose minima di DASH HC in condizioni di elevata recettività di infestanti e coltura.

Avvertenze agronomiche

- Trattare con infestanti in attiva crescita e con vegetazione asciutta.
- Condizioni climatiche avverse (siccità, basse temperature, o dopo forti venti o grandinate, ecc.), attacchi di parassiti fungini o di insetti, possono interferire con l'assorbimento e la traslocazione del prodotto, diminuendo l'efficacia e/o la selettività.
- Non applicare il prodotto con riso non ben radicato, sofferente o coltivato in condizioni sfavorevoli quali: livelli d'acqua troppo alti, carenze di acqua, elevate concentrazioni saline nel terreno o nell'acqua, carenze nutrizionali, in modo particolare sulle varietà che hanno mostrato maggiore sensibilità al prodotto quali, Arborio, Ariete, Baldo, Carnaroli, S. Andrea, Vialone Nano, Volano.
- Il prodotto applicato alle dosi più alte, in giornate con scarsa luminosità ed in caso di sovrapposizioni può provocare ingiallimenti fogliari, i quali scompaiono nel giro di 3-4 settimane.
- Le piogge che cadono un'ora dopo il trattamento non pregiudicano l'efficacia del prodotto.
- In caso di risemina o trapianto di una coltura diversa dal riso attendere almeno 7 giorni dal trattamento.
- Per varietà di riso di recente introduzione o poco conosciute, prima di applicare il prodotto a pieno campo si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie e di attendere almeno 7-10 giorni per valutare gli eventuali sintomi di fitotossicità.
- Non effettuare concimazioni nei 10 giorni precedenti e nei primi giorni successivi al trattamento.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].



DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palomino Monzon Mariela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.N.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 14/01/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Palomino Monzon Mariela, nata ad Abancay-Apurimac - Perù il giorno 01/05/1984, di cittadinanza peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Psicóloga", conferito in data 4 ottobre 2007 dalla "Universidad Andina del Cusco" di Cusco (Perù), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicóloga", conferito in data 4 ottobre 2007 dalla "Universidad Andina del Cusco" di Cusco (Perù) alla Sig.ra Palomino Monzon Mariela, nata ad Abancay-Apurimac - Perù il giorno 01/05/1984, di cittadinanza peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La Dott.ssa Palomino Monzon Mariela è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15054

DECRETO 9 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szwabowska Aleksandra Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE


E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Szwabowska Aleksandra Maria, nata a Szczecin (Polonia) il 9 dicembre 1985, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale



di "licencjat pielęgniarswa" conseguito in Polonia presso l'Accademia Medica della Pomerania a Szczecin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 4 agosto 2011 che certifica che l'interessata "ha terminato nella Repubblica di Polonia la formazione che in base all'art. 21 c. 1 soddisfa i requisiti minimi definiti nell'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del giorno 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali e possiede le qualifiche elencate nell'allegato V punto 5.2.2. della direttiva citata.";

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "licencjat pielęgniarswa" conseguito in Polonia presso l'Accademia Medica della Pomerania a Szczecin nell'anno 2009 dalla signora Szwabowska Aleksandra Maria, nata a Szczecin (Polonia) il 9 dicembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Szwabowska Aleksandra Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15053

DECRETO 14 novembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Nominee» in seguito all'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;



Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2011, pubblicato il 30 agosto 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 di recepimento della direttiva 2011/22/UE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva-bispyripac ed ora approvata ai sensi del Reg. (UE) n. 540/2011;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011, che riporta nella parte A delle «disposizioni specifiche» le condizioni a cui deve adeguarsi il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva-bispyribac;

Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del suddetto decreto, stabiliscono i termini entro cui devono essere adeguati i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva 2011/22/UE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva-bispyribac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070) registrato con decreto dirigenziale 16 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 194/1995, ha ottemperato a quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 aprile 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati

in allegato al presente decreto può essere concessa fino al 31 luglio 2021, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva-bispyribac, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 21 aprile 2011, di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonché a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale del 21 aprile 2011;

Viste le note con le quali l'Impresa, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070), ha trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva-bispyribac;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva inserita nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario NOMINEE (reg. n. 12070) dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. contenente la sostanza attiva-bispyribac è ri-registrato provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 21 aprile 2011 e nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'approvazione della citata sostanza attiva.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, i successivi adempimenti e adeguamenti stabiliti dal decreto 21 aprile 2011 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione, che prevede la presentazione di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011, nonché a quelle riportate nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 14 novembre 2011

Il diretto generale: BORRELLO



NOMINEE®

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

**DISERBANTE SELETTIVO PER RISO
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)****NOMINEE®****COMPOSIZIONE**

100 g di Nominee contengono:
35,2 g di bispyribac sodium puro (408 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - Viale Certosa 130 - Tel. 02/3972.1


Officina di produzione: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Tatsuno Factory, Tatsuno City, Japan

Officine di confezionamento: Bayer Portugal S.A., Casal Colaride - Aqualva, Cacém, Portugal;
Bayer CropScience Inc. - Canlubang - Calamba, Laguna - Filippine; Irca Service S.p.A., Fornovo S. Giovanni (BG).

Registrazione n° 12070 del 16/01/04 del Ministero della Salute

Contenuto netto: 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 ml

Partita n°:

**IRRITANTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi di intossicazione: non si sono rilevati sintomi clinici di intossicazione sull'uomo né sugli animali di laboratorio. Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Bispyribac-sodium è una sostanza attiva ad azione sistemica; il prodotto viene assorbito prevalentemente per via fogliare e rapidamente traslocato nelle parti in accrescimento delle piante infestanti dove esplica la sua azione.

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza del riso, dall'emissione della terza foglia fino al pieno accestimento.

SPETTRO D'AZIONE:

Piante infestanti sensibili: giavoni (*Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa phyllopogon*), cucchiaino (*Alisma plantago-aquatica*), eterantera (*Heteranthera reniformis*), vandellia delle risaie (*Lindernia diffusa*, *Lindernia dubia*), limnofila (*Limnophila sessilifolia*), erba miseria (*Murdannia keisak*).

Piante infestanti mediamente sensibili: quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), cipollino (*Bolboschoenus maritimus*).

DOSE D'IMPIEGO

Riso: 60 - 75 ml/ha, in funzione dell'entità dell'infestazione presente, in miscela con 1 l/ha di Biopower®.

VOLUME D'ACQUA: 300 - 600 litri/ha

Compatibilità: Nominee è miscibile con altri prodotti antiparassitari. Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela.

Il prodotto può indurre leggeri e transitori ingiallimenti della coltura; dopo pochi giorni tale sintomatologia non è più riscontrabile.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Conservare al riparo dal gelo. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.



Bayer CropScience

© marchio registrato
09.11.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14/11/2011



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Aero Studios S.r.l. (Decreto n. 62521).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 aprile 2011, relativo alla società Aero Studios S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assenti delle regioni Puglia (23 giugno 2011) e Friuli-Venezia Giulia (10 maggio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Aero Studios S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto n. 60981, del 28 luglio 2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 25 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori della società Aero Studios S.r.l. in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Trieste: 5 lavoratori;

Bari: 3 lavoratori;

Mesagne (Brescia): 3 lavoratori;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Aero Studios S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 26 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento

straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della società Aero Studios S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Trieste: 3 lavoratori;

Bari: 3 lavoratori;

Mesagne (Brescia): 3 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE-POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 128.764,26.

Matricola INPS: 3022062876/01.

Pagamento diretto: Sì.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 128.764,26, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

p. *Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A15418



DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Fratelli Pagano S.r.l. (Decreto n. 62522).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto interministeriale n. 58765, del 12 aprile 2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 ottobre 2010, per il periodo dal 22 ottobre 2010 al 21 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 32 lavoratori, dipendenti dalla società Fratelli Pagano S.r.l e ubicati presso le sedi di:

Genova: 31 lavoratori;

Bergamo: 1 lavoratore;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 4 maggio 2011, relativo alla società Fratelli Pagano S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Lombardia (5 luglio 2011) e Liguria (26 maggio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Pagano S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fratelli Pagano S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 22 aprile 2011 al 21 ottobre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 maggio 2011, in favore di un

numero massimo di 27 lavoratori della società Fratelli Pagano S.r.l., dipendenti presso le sedi di:

Genova: 26 lavoratori;

Palazzago (Bergamo): 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE-POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 228.989,70.

Matricola INPS: 3402872437.

Pagamento diretto: Sì.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 228.989,70, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

p. *Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A15419



DECRETO 24 ottobre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Mazzoni Pietro S.p.A.
(Decreto n. 62520).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 55869 del 3 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro S.p.A. secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	N. lavoratori dal 1°-1-2010 al 31-7-2010	N. lavoratori dal 1°-8-2010 al 31-12-2010
Avezzano (Aquila)	2	2
L'Aquila	13	13
Lamezia Terme (Catanzaro)	21	20
Palmi (Reggio Calabria)	17	16
San Giovanni in Fiore (Cosenza)	53	49
Triggiano (Bari)	38	29
Brindisi	14	11
Foggia	10	8
Assemini (Cagliari)	37	32
Nuoro	25	18
Sassari	14	10
Totale	244	208

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 4 marzo 2011, relativo alla società Mazzoni Pietro S.p.A., per la quale sussistono le condizioni previste dalla norma-

tiva sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Puglia (10 marzo 2011), Abruzzo (2 marzo 2011) e Calabria (11 luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro S.p.A., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mazzoni Pietro S.p.A.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 159 lavoratori della società Mazzoni Pietro S.p.A., dipendenti presso le sedi di:

Sedi operative	N. lavoratori
Avezzano (L'Aquila)	2
L'Aquila	13
Lamezia Terme (Catanzaro)	21
Palmi (Reggio Calabria)	16
San Giovanni in Fiore (Cosenza)	52
Triggiano (Bari)	32
Brindisi	13
Foggia	10
Totale	159

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE-POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione



sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.412.377,92.

Matricola INPS: 6102363827.

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.412.377,92, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A15420

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2011.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo per la DOC «Terre di Pisa» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Pisa» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 3 settembre 2011 presentata dall'A. PRO.VI.TO – Soc. Coop. Agr., soggetto proponente la registrazione, con la quale è stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa, inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale Autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Terre di Pisa»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 28 ottobre 2011, acquisita con prot. 25610 del 4 novembre 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e, contestualmente, ha individuato il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo 109/92, attribuito alla partita certificata come sistema di rintracciabilità alternativo al contrassegno di Stato previsto per i vini DOC;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposi-



zioni applicative, per la DOC «Terre di Pisa» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo designata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo designata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. Il presente incarico può essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15230

DECRETO 14 novembre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato con decreto del 19 febbraio 2009, per la DOC «Colli Orientali del Friuli» alla DOC «Friuli» Colli Orientali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17582 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento a «Certificazione Vini Qualità s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Orientali del Friuli»;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 3735 del 17.02.2011 «Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Orientali del Friuli» al decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» in «Friuli» Colli Orientali e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Vista la nota prot. 21577 del 02 novembre 2011 del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX con la quale è stata stabilita la possibilità di utilizzare la denominazione di origine «Colli Orientali del Friuli» per l'elaborazione, l'etichettatura e la presentazione delle produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Colli Orientali del Friuli» risulta pienamente applicabile alla DOC «Friuli» Colli Orientali.

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli Orientali del Friuli», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17582 del 31 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 3735 del 17 febbraio 2011, è applicabile alla DOC «Friuli» Colli Orientali ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La Certificazione Vini Qualità s.r.l. dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 3735 del 17 febbraio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 17582 del 31 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 3735 del 17 febbraio 2011.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata che intendono avvalersi della denominazione di origine «Colli Orientali del Friuli» per l'elaborazione, l'etichettatura e la presentazione delle produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.

4. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15231

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOCG «Montecucco Sangiovese» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto prot. n. 17035 del 09 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di



origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese», l'approvazione del relativo disciplinare di produzione e la contestuale revoca della DOC «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco Sangiovese» e «Montecucco Sangiovese Riserva»;

Vista la nota del 29 agosto 2011 presentata dall'Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani soc. coop. agr. relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese»;

Vista la nota del 10 novembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Toscana con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Montecucco Sangiovese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo au-

torizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.



3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 9 settembre 2011, i quantitativi di vino a DOC «Montecucco» nelle tipologie «Montecucco» Sangiovese e «Montecucco» Sangiovese riserva, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione della DOCG «Montecucco Sangiovese» trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Montecucco» a condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15232

DECRETO 15 novembre 2011.

Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizio-

ni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2011;

Vista, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2011 che prevede la predisposizione di un decreto di modifica degli allegati 1 e 12 del decreto ministeriale 19 aprile 2011;

Visti gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportanti, rispettivamente, il formato grafico e le dimensioni per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le indicazioni di cui all'art. 3 del citato decreto devono essere interamente leggibili una volta che il contrassegno di Stato sia stato applicato sui recipienti;

Ritenuto opportuno limitare il periodo di deroga posto con il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 e, inoltre, consentire ai soggetti imbottigliatori l'apposizione del contrassegno di Stato, condizione necessaria per consentire l'immissione al consumo delle produzioni di vino DOCG e DOC, mediante le macchine etichettatrici attualmente in uso;

Considerata la riunione tenutasi, in data 8 novembre 2011, presso l'ICQRF di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., le Associazioni di categoria, le Organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, nonché con i Consorzi di tutela dei vini riconosciuti, nel corso della quale i partecipanti della filiera vitivinicola hanno individuato, tra le soluzioni grafiche proposte dall'Istituto Poligrafico, i modelli di contrassegni di Stato DOCG e DOC allegati al presente decreto;

Vista la nota prot. n. 2030 del 14 novembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso il parere favorevole della Commissione Politiche Agricole;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle premesse e pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione.

Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro: ROMANO



F.to 80,0 x 17,0 mm.



F.to 105,0 x 17,0 mm.



F.to 120,0 x 17,0 mm.





F.to 80,0 x 17,0 mm.



F.to 105,0 x 17,0 mm.



F.to 120,0 x 17,0 mm.



ALLEGATO 2

A. Formato carta colla:

1. Larghezza 120,0 mm \pm 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm \pm 0,5 mm.

B. Formato autoadesivo:

1. Larghezza 105,0 mm \pm 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm \pm 0,5 mm.

C. Formato autoadesivo personalizzato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011:

1. Larghezza 80,0 mm \pm 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm \pm 0,5 mm.

11A15330

DECRETO 17 novembre 2011.

Modifica del decreto 28 settembre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il decreto 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2011 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 7 novembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Sale Marino di Trapani» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 9 settembre 2011, numero di protocollo 17003;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 28 settembre 2011 alla denominazione «Sale Marino di Trapani» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

*Il direttore generale ad interim: VACCARI***11A15381**

DECRETO 17 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia per lo sviluppo – Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2009 con il quale il laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, Via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 ottobre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;



Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, Via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS312-01-ACIVOL 2009
Estratto secco netto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + MA-F-AS311-02-GLUFURU 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTRSEC 2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-F-AS311-GLUFURU 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C	OIV MA-F-AS2-901-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Sodio	OIV MAF-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-02-GLUFURU 2009



DECRETO 21 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata Consorzio per la tutela dell'Asti per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti», munita del parere favorevole della stessa regione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 2011;

Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Società agricola semplice Castello del Poggio, con sede in Vicenza, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento del comune di Asti, zone vocate, nella zona di produzione;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, con la quale è stata respinta la citata istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformità ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», approvato con decreto ministeriale 29 novembre 1993, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.


1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.



Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ASTI»

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Asti» o «Asti Spumante»;

«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale);

«Moscato d'Asti»;

«Moscato d'Asti vendemmia tardiva».

2. Le sottozone «Canelli», «Santa Vittoria d'Alba» e «Strevi» sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Asti» di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.
Zona di produzione

1. Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

in provincia di Alessandria l'intero territorio dei comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

in provincia di Asti l'intero territorio dei comuni di:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;

in provincia di Cuneo l'intero territorio dei comuni di:

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo - argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.

3. I sistemi di impianto, le forme di allevamento (in contropalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

	Rese uva t/ha
«Asti» o «Asti Spumante»	10
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale)	8
«Moscato d'Asti»	10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»	6

7. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.

8. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Asti».


9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in annate particolarmente favorevoli la regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di 12 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del decreto legislativo n. 61/2010, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'organismo di controllo.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

12. La regione Piemonte, su richiesta del consorzio di tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle



iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente pari al:

	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
«Asti» o «Asti Spumante»	9
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale)	11
«Moscato d'Asti»	10
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»	12

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino «Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

14. La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a DOCG in tutte le tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» e «Asti spumante» o «Asti».

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.

4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

	Resa uva/vino
«Asti» o «Asti Spumante»	75%
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale)	60%
«Moscato d'Asti»	75%
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»	50%

Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

La regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10 t/ha alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.

6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.

8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento.

9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.

10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

11. È vietata per i vini a DOCG di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

12. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

13. È proibita la pratica di arricchimento per la tipologia «Moscato d'Asti vendemmia tardiva».

14. Il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.

15. È consentito che il vino a DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, alla elaborazione della DOCG «Asti Spumante», qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. Non è consentita l'operazione inversa ma, qualora le caratteristiche del prodotto (titolo alcolometrico volumico naturale) siano equivalenti a quelle richieste per la DOCG «Moscato d'Asti», di anno in anno la regione Piemonte può consentire il passaggio su richiesta del consorzio di tutela e previo parere delle rappresentanze della filiera. Non è invece consentito il passaggio dalla tipologia «Moscato d'Asti» verso la tipologia «Asti Spumante» Metodo Classico (metodo tradizionale).



16. La regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del consorzio di tutela, può stabilire il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendilo 1 e il Diendilo 2) delle uve e dei mosti destinati a produrre i vini di cui all'art. 1.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- spuma: fine, persistente;
- colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 6% vol all'8,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- spuma: fine, persistente;
- colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
- odore: caratteristico, spiccato, delicato;
- sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 6% vol all'8% vol;
- acidità totale minima: 6 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino giallo più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
- sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% vol al 6,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo dorato;
- odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
- sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui svolto almeno 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

5. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.

2. Per le tipologie «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» è consentito l'uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti» e «Asti Spumante» o «Asti» Metodo Classico (metodo tradizionale) è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.

4. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

5. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

6. Per tutte le tipologie di vini a denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l'indicazione della data di «boccatura», purché veritiera e documentabile.

8. Per la tipologia «Asti» o «Asti Spumante» prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti».

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 61/2010.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» e «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo della capacità di litri 6.

3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti, marchiato indelebilmente «Asti» o «Asti Spumante» nella parte che resta esterna alla bottiglia.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiusi con sistemi di tappatura, marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti», aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia «Albeisa». È vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.



SOTTOZONA «CANELLI»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli», comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori dei comuni sotto elencati:

provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Calamandran, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del comune di Loazzolo;

provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. giacitura: collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solferiferi. L'altimetria minima è di 165 metri s.l.m.;

1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi;

1.3. densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forme di allevamento è quella tradizionale a contropalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini DOCG di cui all'art 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

	Produzione massima uva	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
«Moscato d'Asti» «Canelli»	9,5 t/ha	11% vol

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo topónimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

	Produzione massima uva	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
«Moscato d'Asti» «Canelli» menzione «vigna»	8,5 t/ha	11,5% vol

7. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:

Anno	Resa uva t/ha
al terzo	5,1
al quarto	5,9
al quinto	6,8
al sesto	7,7

La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'art. 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

	Resa massima uva/vino	Produzione massima vino
«Moscato d'Asti» «Canelli»	75%	71,25 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 5.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.



2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;

coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la denominazione;

le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo per la commercializzazione siano di capacità pari o inferiore ai 500 cl con esclusione dei 20 cl.

5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità espressa in litri: 0,375-0,500-0,750-1,5 e 5, corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

SOTTOZONA «SANTA VITTORIA D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Moscato d'Asti» con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» e «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;

1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forma di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» non deve essere superiore a quintali 90, pari ad un massimo di 64,8 ettolitri di vino per ettaro.

7. Per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a quintali 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.

9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11%.

10. Le uve destinate alla produzione del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13%.

11. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 72% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed al 45% per il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva». Qualora la resa superi i detti limiti, ma non il 77% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione



«Santa Vittoria d'Alba» ed il 50% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva», l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la produzione.

12. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.

13. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

15. Il vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

16. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino con riflessi dorati;

profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;

sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% vol al 6,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;

profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;

sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno 12% vol svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

4. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 6.

Designazione e presentazione

1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.

5. È consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

6. Sulle bottiglie contenenti i vini «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva» l'indicazione «Vendemmia Tardiva» deve sempre figurare immediatamente al di sotto della dicitura «Santa Vittoria d'Alba» in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione della sottozona.

Art. 7.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità espressa in litri: 0,375-0,500-0,750 e 1,5.

2. Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

SOTTOZONA «STREVI»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Strevi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Strevi» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato Bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

1. Le uve destinate alla produzione «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» devono essere prodotte nella zona sotto indicata nella provincia di Alessandria:

l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grogardo e Visone.



Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

1.1. terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa;

1.2. esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.

2. I vigneti di nuova iscrizione allo schedario viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. La forma di allevamento ammessa è quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.

4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. Nel caso di utilizzo del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo (purché dimostrabile) o di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata è ridotta a 9 tonnellate, pari a 67,5 ettolitri di vino per ettaro.

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e garantita.

8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11% vol. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol.

9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per il «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi». Qualora la resa superi i detti limiti, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la produzione.

10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.

11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;

odore: caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5 vol al 6,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del consorzio di tutela, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 6.

Denominazione e vini

1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e similari.

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.

4. È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.

5. È consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

6. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 7.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.



ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ASTI O ASTI SPUMANTE	A006	X	153	1	X	X	B	0	X
ASTI O ASTI SPUMANTE METODO CLASSICO (METODO TRADIZIONALE)	A006	X	153	1	X	X	B	1	X
MOSCATO D'ASTI	A006	X	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI VIGNA	A006	X	153	1	V	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI VENDEMMIA TARDIVA	A006	X	153	1	F	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI VENDEMMIA TARDIVA VIGNA	A006	X	153	1	F	V	A	0	X
sottozona "CANELLI"									
MOSCATO D'ASTI CANELLI	A006	A	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI CANELLI VIGNA	A006	A	153	1	V	X	A	0	X
sottozona "SANTA VITTORIA D'ALBA"									
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA	A006	B	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA VIGNA	A006	B	153	1	V	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA VENDEMMIA TARDIVA	A006	B	153	1	F	X	A	1	X
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA VENDEMMIA TARDIVA VIGNA	A006	B	153	1	F	V	A	1	X
sottozona "STREVI"									
MOSCATO D'ASTI STREVI	A006	C	153	1	X	X	A	0	X
MOSCATO D'ASTI STREVI VIGNA	A006	C	153	1	V	X	A	0	X

11A15383

DECRETO 21 novembre 2011.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o «di Modena» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2011/2012;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Considerato l'andamento climatico del periodo estivo del 2011 particolarmente siccitoso e con temperature elevate, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidità totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vitivinicola 2011/2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco frizzante, come previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, è ridotto da 5,5 a 5,0 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.



2. Il limite minimo dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» per le tipologie Lambrusco spumante, come previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.

3. Il limite minimo dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena» per le tipologie Lambrusco spumante, come previsto all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, è ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l, limitatamente alla campagna vitivinicola 2011/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A15384

DECRETO 21 novembre 2011.

Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò»;

Vista la richiesta presentata dalla regione Calabria con nota n. 165135 del 7 novembre 2011, per conto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Cirò e Melissa, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di apportare una correzione alle caratteristiche al consumo delle tipologie di vino «bianco» e «rosato», in modo da indicare anche il tipo di prodotto abboccato, così come richiesto dai produttori interessati nella relativa richiesta di modifica presentata anteriormente al 1° agosto 2009, per le quali deve essere rispettato il tenore di zuccheri residui previsto dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuta accoglibile la predetta richiesta e, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica al richiamato disciplinare di produzione;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cirò», approvato con il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010 richiamato in premessa, le caratteristiche al consumo delle tipologie di vino «bianco» e «rosato» sono sostituite con le seguenti:

«Cirò» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

odore: armonico, gradevole;

sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 16 g/l.

«Cirò» rosato:

colore: rosé più o meno intenso;

odore: delicato e vinoso;

sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 17 g/l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A15385



DECRETO 24 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rotae».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i Decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Rotae» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata Regione Molise e il relativo parere favorevole, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Rotae»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo discipli-

nare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 195 del 23/8/2011;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Rotae» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a IGT «Rotae», riconosciuto con decreto ministeriale 4 novembre 1995, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a IGT «Rotae», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Rotae» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO A

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ROTAE».**

Articolo 1

La indicazione geografica tipica «Rotae» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica «Rotae» è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Rotae» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al successivo articolo 2 possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.



Articolo 2

I vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Molise.

La indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Molise è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Rotae" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" bianco, rosso e rosato a tonnellate 23;

per i vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Rotae, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti 0,5% vol.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito di tutto il territorio della regione Molise.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%

per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Rotae" passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Rotae" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Rotae" bianco 10%;

"Rotae" rosso 10,5%;

"Rotae" rosato 10,5%;

"Rotae" novello 11%;

"Rotae" frizzante 10%;

"Rotae" passito: secondo la normativa vigente.

Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica "Rotae" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno e similari.

L'indicazione geografica tipica "Rotae" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art.3, ed iscritti nello schedario vitivinicolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

11A15649

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Capellari Mario Bruno Robert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Capellari Mario Bruno Robert, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale denominato «Diplôme d'Ingénieur des Travaux du Bâtiment» (Diploma di ingegnere dei lavori edili) conseguito nel 1984 presso «l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie – ESTP» con sede a Parigi (Francia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Viste le informazioni pervenute tramite il sistema IMI dall'Autorità francese competente, nonché la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal consolato generale d'Italia, da cui risulta che nel sistema francese il diploma suddetto appartiene al cd. livello «BAC + 5» (al corso di studi finalizzato al titolo in esame si accede con il possesso di un titolo conclusivo della scuola secondaria di secondo grado più due anni universitari propedeutici o un titolo accademico di tecnologia biennale con indirizzo attinente all'area dell'ingegneria) e costituisce titolo abi-



litante all'esercizio della professione di ingegnere, mentre il livello minimo della qualifica necessaria in Francia per l'abilitazione richiesta dall'interessato è il cd. «BAC + 2»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Capellari Mario Bruno Robert, cittadino francese, nato a Beauvais (Francia) il 28 novembre 1959, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15422

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO**

DECRETO 2 agosto 2011.

Riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo.

**IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina

dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2003, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento per il programma di governo, in data 1 marzo 2005, a firma del Ministro pro-tempore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'On. Gianfranco Rotondi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale all'On. Gianfranco Rotondi è stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'On. Gianfranco Rotondi sono state delegate le funzioni in materia di attuazione del programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 25 marzo 2011, reg. n. 6, fog. n. 373, recante il nuovo Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'art. 19 che prevede che il Dipartimento sia articolato in non più di due uffici e non più di quattro Servizi;

Ritenuta la necessità di emanare un decreto per la riorganizzazione del Dipartimento, sostitutivo di quello emanato in data 1 marzo 2005 sopra citato, al fine di conformarne l'assetto alla nuova organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.

2. Il Dipartimento in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio e comunicazione istituzionale del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia



in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa.

Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento coordina tutte le attività di competenza degli Uffici in cui si articola il Dipartimento. Egli riceve direttamente dal Ministro gli atti di indirizzo e gli obiettivi da perseguire; risponde direttamente alla stessa Autorità politica sull'azione amministrativa svolta e sui risultati conseguiti.

2. Il Capo del Dipartimento si avvale di una Segreteria che cura la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento della sua agenda istituzionale, nonché le attività di organizzazione e protocollazione della corrispondenza destinata al Dipartimento.

3. Il Capo del Dipartimento si avvale, altresì, di una Segreteria tecnica, di livello non dirigenziale, che esercita un ruolo di supporto all'attività di coordinamento tecnico-organizzativo dello stesso; essa è preposta, inoltre, alla cura delle attività di sostegno alla funzione di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, al fine di assicurare supporto organizzativo e tecnico-giuridico al Comitato tecnico-scientifico, di cui al decreto legislativo n. 286/99, art. 7 e al D.P.R. n. 315/2006; essa supporta, altresì, in coerenza con gli obiettivi fissati nelle direttive ministeriali, il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni in materia di valutazione dei dirigenti e di controllo di gestione; offre, infine, supporto al Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo di fondi comunitari per iniziative riguardanti il monitoraggio e la comunicazione istituzionale del programma di Governo. Svolge ogni altro compito affidatogli dal Capo Dipartimento.

4. In caso di assenza od impedimento di uno dei dirigenti preposti agli Uffici del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente del Dipartimento.

5. Il Dipartimento si articola nei seguenti Uffici:

a) Ufficio per il monitoraggio del programma di governo e di supporto alle attività inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative;

b) Ufficio affari generali, sistemi informativi e comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Ufficio per il monitoraggio del programma di governo e di supporto alle attività inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative

1. L'Ufficio svolge l'azione di monitoraggio e di verifica, sia in via legislativa che amministrativa, del programma di Governo in funzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti e fornisce il necessario supporto per le attività di analisi e di studio funzionali all'attuazione degli indirizzi delineati nell'ambito delle politiche governative.

2. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) Servizio analisi e monitoraggio: il Servizio provvede al supporto per l'analisi del programma di Governo e alla ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, sia con riferimento all'ambito dell'Unione europea che ad impegni derivanti da accordi internazionali; provvede, poi, all'impulso ed al coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; cura, inoltre, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; provvede, inoltre, alla segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati ed allo sviluppo e implementazione del programma di Governo; cura la predisposizione della base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma, nonché la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale; cura, infine, l'analisi dello stato di attuazione del programma di Governo e la predisposizione dei dati e delle informazioni necessarie per la produzione dei rapporti periodici e delle relazioni di sintesi concernenti lo stato di attuazione del programma di Governo.

b) Servizio di supporto alle attività inerenti all'attuazione degli indirizzi delineati nel programma di Governo e di studio dei sistemi di valutazione delle politiche pubbliche: il Servizio cura l'attività di supporto, in raccordo anche con la Segreteria tecnica, di cui è cenno al precedente art. 2, in funzione dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; il servizio provvede, inoltre, alla ricognizione ed all'analisi dei sistemi di valutazione, con particolare riguardo a quelli adottati dalle Amministrazioni pubbliche; cura, altresì, la gestione delle interconnessioni telematiche, sia dedicate, sia attraverso il sistema pubblico di connettività, con tutte le banche dati utili per l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo.

Art. 4.

Ufficio affari generali, sistemi informativi e comunicazione istituzionale

1. L'Ufficio cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonché gli affari generali e il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi di supporto; cura, inoltre, tutte le attività di comunicazione



funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo attraverso l'utilizzo dei più idonei strumenti di comunicazione; elabora, altresì, il piano di comunicazione, in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative, facendo ricorso, se del caso, a forme di collaborazione con Istituti universitari o Enti di studi e di ricerca, per acquisire qualificati contributi di natura tecnico-scientifica in materia di comunicazione istituzionale; definisce, altresì, strategie operative di comunicazione interna.

2. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) Servizio per la gestione delle risorse umane, affari generali e bilancio e del coordinamento dei sistemi informativi di supporto: il Servizio provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, nonché all'organizzazione dell'archivio generale e del personale in servizio; cura la gestione del bilancio e dei relativi adempimenti contabili; cura, inoltre, l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie e predisporre gli atti amministrativi e contabili conseguenti alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli Uffici del Dipartimento; provvede alla gestione delle strutture di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, nonché agli adempimenti contabili relativi agli organismi incardinati presso il Dipartimento. Per lo svolgimento dei propri compiti, si raccorda con i competenti Uffici del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.

b) Servizio per l'informazione, la comunicazione istituzionale e la promozione delle iniziative del Gover-

no: il Servizio cura la promozione delle attività e delle iniziative del Governo finalizzate alla realizzazione del proprio programma, attraverso l'uso di pubblicazioni e di strumenti di comunicazione multimediale, nonché di mirate campagne di comunicazione su base territoriale, nazionale ed estera, ferme restando le competenze in merito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; provvede alla gestione, aggiornamento e sviluppo del sito WEB, assicurando, tra l'altro, adeguata pubblicità ai report delle attività svolte da organismi operanti presso il Dipartimento, come il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e l'Osservatorio per la valutazione delle politiche governative.

Art. 5.

Norme finali

1. E' abrogato il decreto del Ministro per l'attuazione del programma di Governo 1 marzo 2005.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: ROTONDI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 19, foglio n. 336*

11A15821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Novi Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il


quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 10476 dell'Ufficio provinciale di Alessandria datata 28 ottobre 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Novi Ligure:

Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalla OO.SS. UIL;



Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1275/11 del 2 novembre 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 28 ottobre 2011 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio pubblicità immobiliare di Novi Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 novembre 2011

Il direttore regionale: GRIFFA

11A15424

DECRETO 21 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenda del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenda del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenda

del territorio dispone l'attivazione, a far data dall'1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle partimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Salerno, prot. n. 14282 del 10 novembre 2011, con la quale il suddetto ufficio ha comunicato il mancato funzionamento nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, per l'intera giornata del 28 ottobre 2011;

Accertato che il verificarsi del mancato funzionamento nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, dei servizi catastali al pubblico e delle attività di cassa ad esse connesse, compreso gli agenti contabili, che garantiscono il funzionamento della cassa centrale, è stato causato da uno sciopero nazionale indetto dalla O.S. U.I.L., per l'intera giornata del 28 ottobre 2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il garante del contribuente della Campania che, con nota n. 1230 del 17 novembre 2011, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali al pubblico nella sede di via dei Principati n. 75 dell'Ufficio provinciale dell'Agenda del territorio di Salerno, per l'intera giornata del 28 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 2011

Il direttore regionale: FRATELLO

11A15423

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Ripartizione delle risorse vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale 2002-2008. (Deliberazione n. 68/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n.126, 24 gennaio 1986, n.31 e 27 ottobre 1993, n.433, che dettano indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, facendo carico al Fondo sanitario



nazionale degli oneri soggetti a rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449, art.32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n.662/1996, art.34, comma 3 e art.1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 143, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari rispettivamente al 42,5% e al 29% relativamente agli anni dal 2002 al 2006, previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3, come modificate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 3;

Vista la legge 26 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 830, 831 e 836, in base alla quale sono state elevate le misure del concorso da parte della Regione siciliana al finanziamento del Servizio sanitario nazionale al 44,09% nel 2007 e al 47,05% nel 2008 e che dispone, tra l'altro, che la Regione Sardegna provveda dall'anno 2007 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 2003, n. 1 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2003), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2002, che ha accantonato la somma di 1.374.311.236,87 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 14 marzo 2003, n. 8 (G.U. n. 122 del 22 maggio 2003), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2003, che ha accantonato la somma di 586.391.301 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 29 settembre 2004, n. 26 (G.U. n. 264 del 10 novembre 2004), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2004, che ha accantonato la somma di 340.234.000 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 27 maggio 2005, n. 47 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2005), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2005, che ha accantonato la somma di 381.832.000 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 17 novembre 2006, n. 140 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2007), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2006, che ha accantonato la somma di 372.390.000 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (G.U. n. 272 del 22 novembre 2007), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2007, che ha accantonato la somma di 372.390.000 euro in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2008), concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2008, che ha accantonato, al punto 2.6.4 del deliberato, la somma di 3.550.000 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari;

Vista la nota del Ministero della salute n. 16396 del 12 maggio 2011 con la quale sono state trasmesse le proposte del Ministro della salute di riparto delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2002-2008;

Tenuto conto che nella proposta del Ministro della salute relativa all'anno 2006 viene precisato che la Regione Sardegna non ha presentato nessuna istanza di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza agli hanseniani e ai loro familiari e che pertanto la medesima Regione non riceve, per tale annualità, alcuna assegnazione di risorse;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 23 marzo 2011, (Rep. atti n. 63/CSR);

Delibera:

A valere sulle disponibilità vincolate all'erogazione di provvidenze a favore di cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari, a carico del Fondo sanitario nazionale, vengono assegnate alle Regioni le somme sotto indicate, distinte per annualità:

Annualità del FSN	Importo da ripartire (in euro)
2002	1.872.213,86
2003	1.563.127,46
2004	1.671.604,56
2005	1.617.616,23
2006	1.581.807,37
2007	1.781.030,58
2008	1.756.730,18

Le risorse disponibili sono ripartite tra le regioni secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 agosto 2011

Il presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 127



ALLEGATO

FSN 2002-2008 - RIMBORSI ALLE REGIONI DEL SUSSIDIO ALLE PERSONE AFFETTE DAL MORBO DI HANSEN - L. 126/80

REGIONI	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PIEMONTE	34.216,92	33.232,85	30.185,19	27.003,71	25.835,87	23.866,11	30.121,89
LOMBARDIA	14.377,35	14.574,45	14.870,58	13.835,37	13.390,00	13.833,80	13.876,52
VENETO	48.454,97	48.735,02	40.138,40	24.065,07	23.480,00	23.200,00	23.200,00
LIGURIA	159.868,57	120.018,48	187.899,50	134.108,48	81.268,40	299.598,56	163.216,24
EMILIA ROMAGNA	9.203,21	9.929,77	6.725,95	7.629,03	4.515,97	3.269,13	3.143,30
TOSCANA	18.720,06	20.099,64	20.115,99	20.906,74	16.200,50	16.612,00	45.980,94
UMBRIA	0,00	929,60	9.341,56	14.504,07	14.587,75	14.341,90	14.501,60
MARCHE	3.211,84	4.139,40	5.010,00	5.841,66	5.082,00	4.858,00	4.640,00
LAZIO	60.887,27	59.628,69	59.378,40	76.091,35	67.291,84	75.516,72	92.874,61
ABRUZZO	29.535,00	28.700,00	28.169,00	32.571,00	37.236,00	39.133,00	38.196,93
MOLISE	27.079,92	21.389,00	18.022,32	18.074,80	12.506,00	11.461,00	11.237,00
CAMPANIA	151.987,48	165.872,45	164.558,55	173.828,62	219.482,48	210.510,07	199.112,80
PUGLIA	711.137,22	407.117,79	491.941,59	478.772,99	532.262,41	535.739,22	640.991,62
BASILICATA	10.545,00	10.691,00	10.903,14	11.048,55	12.410,00	12.658,20	12.873,55
CALABRIA	368.756,17	357.484,45	348.820,55	336.657,90	309.393,83	302.583,09	279.228,47
SICILIA	193.891,29	224.675,82	204.006,78	213.615,39	206.864,32	193.849,78	183.534,71
SARDEGNA	30.341,59	35.909,05	31.517,06	29.061,50			
T O T A L E	1.872.213,86	1.563.127,46	1.671.604,56	1.617.616,23	1.581.807,37	1.781.030,58	1.756.730,18

Riduzioni percentuali applicate

Regione Siciliana	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	44,09%	47,05%
Regione Sardegna	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%			

Importi al lordo delle riduzioni

Regione Siciliana	337.202,25	390.740,56	354.794,40	371.505,02	359.764,03	346.717,54	346.618,92
Regione Sardegna	42.734,64	50.576,13	44.390,22	40.931,69			



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° dicembre 2011 sulla liquidità addizionale - rilevata come differenza positiva tra il saldo al 31 dicembre 2011 ed il saldo al 30 novembre 2011 dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari - è riconosciuto un Bonus interessi lordi del valore di € 10 per ogni € 1.000 di incremento di saldo mantenuto in via permanente dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Ai fini del calcolo della liquidità addizionale, sono esclusi:

i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione;

gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 2011;

le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali.

Il Bonus interessi sarà accreditato sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari con valuta 1° luglio 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è in vigore l'offerta "Tasso Oro per Tutti" che prevede l'estensione della classe di rendimento "Oro" a tutti i libretti di risparmio postale nominativi ordinari che a tale data si trovino nella classe di rendimento "Giallo".

A decorrere dal 1° gennaio 2012 alla classe di rendimento "Giallo" è riconosciuto un tasso d'interesse dello 0,90% lordo in ragione d'anno e alla classe di rendimento "Oro" è riconosciuto un tasso d'interesse dell'1,40% lordo in ragione d'anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, sull'incremento di liquidità rilevato giornalmente con riferimento al saldo dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari al 30 novembre 2011, è riconosciuta una maggiorazione del rendimento pari all'1,60% lordo in ragione d'anno, rispetto al tasso riconosciuto alla classe di rendimento "Oro" fissato nella misura dell'1,40% lordo in ragione d'anno, per tutto il periodo in cui detta liquidità permane sui libretti.

Non concorrono alla maggiorazione del rendimento sulla liquidità addizionale i libretti per i quali sia stata richiesta l'estinzione nel corso del 2012.

Ai fini della determinazione dell'incremento della liquidità, sono esclusi:

i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o cointestazione;

gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 2011;

le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

0,90 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento "Giallo";

1,40 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento "Oro";

3,00 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

2,50 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi giudiziari;

0,35 per cento lordo in ragione d'anno sui libretti al portatore.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emitente, sul Collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

11A15820

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis «Grazia Deledda» site nel comune di Portoscuso – Enel Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000579 del 31 ottobre 2011, è stata rilasciata alla Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis «Grazia Deledda» site nel Comune di Portoscuso (CI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15374

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del complesso «Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud» sito nel comune di Priolo Gargallo – ISAB S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000580 del 31 ottobre 2011, è stata rilasciata alla Società ISAB S.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo (SR), SP ex SS 114 km 146, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del complesso «Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud» sito nel comune di Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15375



Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Sarroch - Sasol Italy S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB/DEC/2011/0000208 dell'8 novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Sasol Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 20, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15376

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel comune di Terni - Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB/DEC/2011/0000232 del 12 novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Basell Poliolefine Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via G. B. Pergolesi, 25, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Terni, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15377

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Assemini - Fluorsid S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB/DEC/2011/0000233 del 12 novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Fluorsid S.p.A., con sede legale in Assemini (CA), zona industriale Macchiareddu 2^a strada Est, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Assemini, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15378

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Carpi - Enel Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB/DEC/2011/0000234 del 12 novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel Comune di Carpi (MO), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15379

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di polimerizzazione sito nel comune di Acerra - Simpe S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB/DEC/2011/0000237 del 12 novembre 2011, è stata rilasciata alla Società Simpe S.p.A., con sede legale in Acerra (NA), Contrada Pagliarone, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico sito nel Comune di Acerra, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.miniambiente.it e <http://aia.miniambiente.it>

11A15380

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alla Lotteria Italia 2011

I biglietti della lotteria Italia 2011 di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie I, dal n. 500661 al n. 500680, quantità 20.

11A15648

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto del 22 settembre 2011 relativo al riordinamento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/P.A.S.11444 - XV.J(5564) del 22 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2011, con il quale sono stati riconosciuti e classificati i prodotti elencati nella citata istanza;


Il numero di protocollo del citato documento è stato erroneamente indicato come di seguito riportato:

«557/P.A.S.11444-XV.J(5564)».

L'esatto numero di protocollo è invece:

«557/PAS/E/011444-XVJ(5564)».

11A15425



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante: «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 273 del 23 novembre 2011).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 4, seconda colonna, all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), punto 8), dove è scritto: «8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: “25-bis. Il comma 26-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ...», leggasi: «8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: “25-bis. Il comma 26-bis dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ...».

11A15719

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 maggio 2011 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 234 del 7 ottobre 2011)

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 47, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla fine, dove è scritto: “(Deliberazione n. 45/2010)”, leggasi: “(Deliberazione n. 45/2011)”.

11A15864

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-281) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 *

€ 1,00

